



COMUNICATO STAMPA n. 31/24

Lussemburgo, 21 febbraio 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-361/21 | Papouis Dairies e a. / Commissione

Il Tribunale respinge un ricorso proposto contro la registrazione della denominazione «Halloumi» come denominazione di origine protetta

Nell'aprile 2021, su richiesta delle autorità cipriote, la Commissione europea ha registrato come denominazione di origine protetta (DOP) la denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». L'halloumi è un formaggio cipriota con odore e sapore caratteristici. È fabbricato con latte di pecora o di capra, o una miscela di entrambi, con o senza latte vaccino. Ha la proprietà di non fondere ad alta temperatura.

La Papouis Dairies Ltd, una società cipriota, e altre persone chiedono al Tribunale dell'Unione europea di annullare il regolamento di esecuzione della Commissione ¹ sulla registrazione della denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» come DOP.

Con la sentenza, **il Tribunale respinge integralmente il ricorso.**

Esso rileva che, nell'esaminare se la registrazione come DOP soddisfi il diritto dell'Unione, la Commissione non è tenuta a verificare se il metodo di ottenimento del prodotto, descritto nella domanda di registrazione, sia conforme ad una norma di produzione nazionale preesistente. In ogni caso, la domanda di registrazione per il formaggio halloumi non è in contrasto con la norma di produzione nazionale preesistente di cui trattasi nel caso di specie. Il Tribunale sottolinea che **tale norma non esclude che la proporzione di latte caprino o di pecora o della loro miscela in tale formaggio sia superiore alla proporzione di latte vaccino.**

Il Tribunale respinge, poi, gli argomenti secondo cui la Commissione avrebbe omesso di rilevare l'esistenza di errori manifesti per quanto riguarda la descrizione del nesso tra la qualità o le caratteristiche del prodotto in questione e il suo ambiente geografico di origine. In aggiunta, il Tribunale respinge l'argomento secondo cui la Commissione non avrebbe svolto un'analisi adeguata del mercato della produzione dell'halloumi e della situazione delle imprese che commercializzano tale prodotto.

Infine, il Tribunale rileva che l'annullamento da parte di un giudice nazionale di un atto adottato dalle autorità dello Stato membro interessato nell'ambito della fase nazionale del procedimento di registrazione, intervenuto dopo la registrazione della denominazione, sebbene debba indurre la Commissione a stabilire le conseguenze da trarre da un tale annullamento, non comporta *ipso iure* la nullità dell'atto di registrazione adottato dalla Commissione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e

dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/591](#) della Commissione, del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [(«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)].